



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Città Metropolitana di Bologna)

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 5

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **APPROVAZIONE DI MODIFICHE A REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Addì **VENTICINQUE GENNAIO DUEMILAVENTIQUATTRO**, alle ore **19:30** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1)	CHIARI ROSSELLA	Presente
2)	GABRIELE BAGNARA	Presente
3)	VERUCCHI GABRIELE	Assente
4)	LOLLI LUCA	Presente
5)	VITALI JONATHAN	Presente
6)	SGHINOLFI CAMILLA	Presente
7)	BALDINI LEONARDO	Presente
8)	ZANNI STEFANO	Presente
9)	MINGARELLI DARIO	Assente
10)	VENTURINI ELISA	Presente
11)	TANARI BICE	Assente

Partecipa il **Segretario Giancarmine Aliberti** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Chiari Rossella** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, designando a scutatori i consiglieri sigg.:

**APPROVAZIONE DI MODIFICHE A REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021 “ISTITUZIONE E ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEI MERCATI. L. 160/2019”;

RILEVATO che, in base all'esperienza maturata nell'applicazione del predetto Regolamento, nonché al fine di assicurare un maggiore livello di economicità ed efficienza alle attività di gestione del suolo pubblico e di applicazione del canone di occupazione - è emersa la necessità di intervenire per modificare il regolamento in oggetto sotto alcuni aspetti, su segnalazione da parte delle rispettive Aree di competenza;

DATO ATTO che le proposte di modifica contenute nel presente atto sono frutto di uno specifico gruppo di lavoro;

ATTESO che le suddette proposte di modifica regolamentare sono volte principalmente a semplificare ed oggettivizzare il riconoscimento di agevolazioni (esenzioni o riduzioni) del canone in modo da rendere maggiormente autosufficiente, al riguardo, la sola norma regolamentare senza necessità di ulteriori passaggi amministrativi in Giunta o Direzione di Settore/Quartiere, consentendo a chiunque di conoscere anticipatamente le tipologie di occupazione agevolate a fini Cosap con conseguente possibilità di tenerne conto nella progettazione delle iniziative.

DATO ATTO che le suddette modifiche sono contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale di questa delibera;

VISTI:

- gli articoli 52 del D. Lgs.446/97 e art.7 del D. Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- il D. Lgs.259/2003 ess.mm.ii.;
- l'art.63 del D. Lgs.446/97 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs.117/17 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1.

DELIBERA

1. DI APPROVARE il testo integrato e modificato relativo a "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA", di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera e che modifica quanto approvato con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021;



COMUNE DI CASTEL D'AIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 25/01/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE DI MODIFICHE A REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
CHIARI ROSSELLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO
ALIBERTI GIANCARMINE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Provincia di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 5 del 19/01/2024

☒ C.C.

Deliberazione n. 5 del 25/01/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE A REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, **comportando effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **necessita** di parere contabile ; si esprime, pertanto, parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

Castel d'Aiano, lì 25/01/2024

Il Responsabile di P.O.

(Ing. Pirani Ivan)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, si esprime, **in ordine alla regolarità contabile** della stessa :

☒ **PARERE FAVOREVOLE**

☐ **PARERE CONTRARIO**

Con le seguenti motivazioni:

Castel d'Aiano, lì 25/01/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Santoro Monica)



COMUNE DI CASTEL D'AIANO
(Città Metropolitana di Bologna)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 - Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	6
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10 - Presupposto ed ambito di applicazione del canone	6
Articolo 11 - Soggetti passivi e Soggetti Attivi	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	9
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone	9
Articolo 15 - Dichiarazione	10
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	11
Articolo 17 - Rimborsi e compensazione	11
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	12
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	12
Articolo 21 - Riduzioni	13
Articolo 22 - Esenzioni	13
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni e di impianti pubblicitari	15
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	16
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni	16
Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni	17
Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo	18
Articolo 28 - Riduzione del canone	18
Articolo 29 - Esenzione dal canone.....	18
Articolo 30 - Pagamento del canone.....	19
Articolo 31 - Norme di rinvio	19
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	19
Articolo 32 – Disposizioni generali	19
Articolo 33 - Funzionario addetto al Canone.....	19
Articolo 34 - Tipologie di occupazioni	19
Articolo 35 - Occupazioni abusive	20
Articolo 36 - Occupazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche ..	20
Articolo 37 - Canone di concessione delle aree per il mercato	20
Articolo 38 - Domanda di occupazione	20
Articolo 39 - Ufficio comunale competente.....	22
Articolo 40 - Istruttoria della domanda	22
Articolo 41 - Obblighi del concessionario	24
Articolo 42 - Titolarità della concessione o Autorizzazione	24
Articolo 43 - Decadenza della concessione	24
Articolo 44 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	25
Articolo 45 - Rinnovo, disdetta e subentro della concessione	25
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone	26

Articolo 47 - Classificazione delle strade	26
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	26
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone	26
Articolo 50 - Passi carrabili	27
Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	28
Articolo 52 - Soggetto Passivo	28
Articolo 53 - Agevolazioni	29
Articolo 54 - Esenzioni	29
Articolo 55 - Occupazioni con impianti di ricarica elettrici	30
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	31
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	31
Articolo 58 - Accertamento riscossione coattiva.....	32
Articolo 59 - Maggiorazioni, indennità, sanzioni	32
Articolo 60 - Disposizioni finali e transitorie.....	32

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Art. 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Art. 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. All'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è Statale, Regionale o Provinciale

Art. 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art.7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo, ed alle scuole di qualunque ordine e grado e di edifici di culto.
2. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
3. E' vietata la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, e la pubblicità commerciale ambulante in tutto il territorio comunale.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Art. 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 10 - Presupposto ed ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica:
 - Alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc.;
 - Alle occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due o più strade comunali. Tra le costituzioni di servitù di pubblico passaggio è integrata anche quella della "dicatio ad patriam" dove il proprietario mette volontariamente a disposizione della collettività il proprio bene. Al fine della valutazione dell'uso pubblico sono considerati anche l'uso continuo, autonomo ed indiscriminato del bene stesso da parte della collettività e l'eventuale manutenzione, illuminazione, pavimentazione sul bene stesso a carico dell'Ente;
 - Alle occupazioni di suolo e spazi pubblici la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma, comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all'occupazione principale;
 - Alle occupazioni realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 - comma 7 del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - Alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato;
 - Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Vi rientrano, pertanto:

 - a) I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

- b) I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
- c) Tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata;
- d) Le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;

Non vi rientrano:

- a) Semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensioni del mezzo o del messaggio;
 - b) La mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi ed a prescindere dall'effettiva presenza o diffusione degli stessi;
 - c) La diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti ed ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni.
2. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
 3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
 1. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

Art. 11 - Soggetti passivi e Soggetti Attivi

1. Soggetti passivi:

- a) Per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in base alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
- b) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;

- c) Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;
- d) Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile, in mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia di solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio

l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune o al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

1. Soggetti attivi:

- Il soggetto attivo è il Comune.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 13 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio. Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio non proprio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio. In questo caso è evidente l'esclusiva volontà di pubblicizzare i prodotti in vendita.

Art. 14 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il Comune di Castel d'Aiano applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti pari a **€ 30,00**.
2. La tariffa standard giornaliera è pari ad **€ 0,60**.
3. Le tariffe standard di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
4. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade: le strade del Comune sono classificate in una unica categoria;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) alla tariffa standard, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, come riportati nell'apposito «Allegato tariffe» che sarà approvato dalla Giunta Comunale.
5. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 15 - Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario nonché la descrizione dell'impianto e/o del messaggio pubblicitario;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - g) la richiesta deve essere corredata dalla documentazione tecnica e disegno illustrativo eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria;
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo oppure essere spedita tramite posta elettronica. In ogni caso la dichiarazione si considera

tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al congruaggio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Art. 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante le seguenti modalità:
 - versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Castel d'Aiano - Servizio Tesoreria;
 - disposizioni,
 - giroconti,
 - bonifici,
 - accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria Comunale;
 - mediante altre eventuali modalità di versamento concordate con la Tesoreria comunale;
 - altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, ma dopo la data del 30/9, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **31 marzo** di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposto, previa formale richiesta, in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per motivazioni particolari indicate nella delibera stessa.
7. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.

Art. 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

4. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad Euro 12,00, al netto degli interessi maturati.

Art. 18 - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Art. 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato il canone è dovuto con le modalità stabilite dal presente Regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 20 - Pannelli luminosi e mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone maggiorato del 100% per cento, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista a livello regolamentare.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

4. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.
5. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune su cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
6. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.
7. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
8. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni e di impianti pubblicitari

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari 10% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale corrispondente al 90% della superficie disponibile.
4. Per gli annunci funebri sono presenti sul territorio appositi spazi riservati.
5. **Il servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune, ai soli fini dell'applicazione del canone alle affissioni di carattere commerciale, è facoltativo, Articolo 1 Comma 836 Legge del 27/12/2019 n. 160.**
6. Tipologia di impianti pubblicitari:
I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
Cartello: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
Insegna di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del

Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri.

Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Pubblicità su veicoli: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica e l'obbligo alla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
3. Il servizio non gestisce le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 50 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita in € 26,00.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono resi disponibili, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 26 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa standard giornaliera è pari ad **€ 0,60**, applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e 100x140. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

- a) Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli.
- 1. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di affissioni sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 27 - Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
- 3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
- 4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Art. 28 - Riduzione del canone

- 1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.;
- 1. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale (fatti salvi i meri richiami a collaborazioni o a semplici formule di ringraziamento).

Art. 29 - Esenzione dal canone

- 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Castel d'Aiano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - g) gli annunci mortuari effettuati direttamente dalle imprese autorizzate negli appositi spazi riservati.

Art. 30 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con una delle modalità previste dal precedente articolo 16.

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 32 - Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni, le sanzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 33 - Il Funzionario addetto al canone

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, il responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 34 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di un atto di concessione, aventi durata uguale o superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti, o impianti.
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti
2. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle per più anni e comunque al massimo per 9 anni, fatta salva la possibilità di derogare a questo limite massimo in ragione di particolari investimenti, con parere favorevole della Giunta Comunale. Tali occupazioni necessitano soltanto della concessione iniziale, e non del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi;
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lett. b del comma 1, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiori all'anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) sono da considerare permanenti le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana.
 - b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune

all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

5. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.
6. Qualsiasi occupazione di aree o spazi pubblici di cui al comma 1 anche se temporanea è assoggettata ad apposita e preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 35 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono inoltre considerate abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione e autorizzazione
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale, rileva la violazione, con apposito verbale di contestazione. Il responsabile del servizio competente dispone la rimozione dei materiali e rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Le sanzioni da applicare in caso di occupazione abusive sono indicate al seguente art. 58 .
5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50% di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore e fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 36 - Occupazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del D.Lgs n. 114 del 31/03/1998, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 37 - Canone di concessione delle aree per il mercato

1. E' istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (canone mercatale) destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dei commi 837 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019.
2. Per ciascun posteggio o piazzola occupata il canone è dovuto in ragione della superficie in mq assegnata o occupata.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
4. Nel caso di coperture con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte

eventualmente sporgente dell'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

5. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Si applicano le medesime tariffe di riferimento, calcolate con le medesime modalità e medesimi criteri previsti per il canone di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche, salvo l'applicazione di riduzioni previste quando le occupazioni si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale.

Art. 38 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente indicato al successivo art. 39 domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. la domanda di autorizzazione per le occupazioni temporanee deve essere inoltrata 5 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta in carta legale (fatti salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dalla legge), deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita Iva, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale pec se posseduto o indirizzo e-mail.
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli della lettera a) la denominazione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita Iva, il numero di telefono l'eventuale pec se posseduto o indirizzo e-mail.
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare, con la sua individuazione su apposita planimetria in scala, opportunamente quotata.
 - d) la dimensione dello spazio o area pubblica che intende occupare, espressa in metri quadri o lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data di inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni mesi, giorni od ore. Indicando in quest'ultimo caso la fascia oraria. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera.
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere;
 - g) nel caso dell'area che si intende occupare sia prevista l'installazione di arredi e/o dehors, occorre presentare opportuna documentazione grafica e descrittiva dei manufatti che si intendono installare, da sottoporre al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio qualora l'occupazione sia relativa ad aree interne del centro storico
 - h) La sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o dell'amministratore, comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari dagli uffici ai fini dell'esame della domanda.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso l'interessato oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza, e quindi, a

rilasciare la concessione in via sanatoria ovvero, in caso contrario ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

8. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore a 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, stoccati, e simili, ovvero operazioni di trasloco o mantenimento del verde.
9. Per particolari tipi di occupazione esenti dal canone la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può stabilire l'esonero dalla richiesta di concessione.

Art. 39 - Ufficio comunale competente

La richiesta di occupazione di cui all'art. 38 deve essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune se riguardante le occupazioni permanenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), che rilascerà apposito atto di concessione; ovvero all'Ufficio Polizia Municipale se riguardante le occupazioni temporanee di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) che rilascerà apposito atto di autorizzazione.

Nell'ambito delle specifiche competenze correlate ai processi organizzativi, l'Organo Esecutivo, può, con proprio provvedimento, rimodulare i processi allocativi delle funzioni indicate, individuandone le unità organizzative responsabili.

1. Per quanto riguarda le occupazioni con passi carrabili si rinvia a quanto disposto dall'art. 46 del DPR 495/1992 e dall'art. 22 del DL 285/1992, che costituisce norma speciale rispetto al presente regolamento.

Art. 40 - Istruttoria della domanda

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni o pareri comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.
3. L'Autorità competente accertate le condizioni favorevoli rilascia l'atto di concessione o autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
4. In esso sono indicate:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) la misura dello spazio concesso;
 - c) l'eventuale frequenza dell'occupazione;
 - d) l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - e) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione se dovuto
 - f) nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione.
5. ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e di particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
6. la concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a termine, per la durata massima di anni 9, salvo espressa deroga di cui all'art. 34, comma 2 lett. a
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai

depositi permessi, nel caso non lo facesse, nei tempi dettati dall'Amministrazione questa provvederà e si rivarrà per le spese

- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni, compresa la revoca della concessione o autorizzazione per intervenuti motivi di pubblico interesse.

7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
8. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
9. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni), è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
10. Qualora la concessione comporti la stipula di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
11. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
12. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
13. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
14. L'ammontare della cauzione è stabilito dal funzionario responsabile in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere realizzate.
15. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nullaosta del Comune.
16. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini di cui al comma precedente, i motivi del diniego stesso.

Art. 41 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio della occupazione
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
 - c) ripristinare la pavimentazione a proprie spese qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente;
 - d) mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa;
 - e) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza e al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - f) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - g) versamento del canone alle scadenze previste;
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Art. 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 41 comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 43 - Decadenza della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso o in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento della concessione, nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro 5 giorni precedenti la data della rinuncia stessa;
4. la decadenza e l'estinzione sono dichiarate dal funzionario responsabile con provvedimento che ne dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
5. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1 lett. d.
L a disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.

Art. 44 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto senza interessi né indennità alcuna.
3. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca di concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto in caso di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 45 - Rinnovo, disdetta e subentro della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo 20 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la data del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve richiedere almeno 5 giorni prima della scadenza, la proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.
4. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita comunicazione di subentro indicando gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo.
5. Il subentrante relativamente alle occupazioni di carattere permanente è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
6. Il subentrante delle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di sub-ingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 46 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1 commi 826 e 827 della Legge n. 160/2019. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 47 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in un'unica categoria.

Art. 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari. Le

frazioni sono arrotondate all'unità superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
5. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto
6. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
7. Le occupazioni permanenti del territorio comunale effettuate con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, sono disciplinate dall'art. 1, commi 831 e 831-bis, della Legge 160/2019.
8. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
9. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
10. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Art. 50 - Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti, generalmente, da listoni di pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applica la tariffa base ridotta del 50%.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Per i passi carrabili costituiti direttamente dal Comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadri 9.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che non risultino non utilizzati o non utilizzabili.
In tutti gli altri casi tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari dei fondi o di coloro che di fatto fruiscono dell'uso dei passi carrabili, può vietare la sosta nell'area antistante gli accessi medesimi mediante l'apposizione del segnale stradale descritto all'art. 120, comma 1, lettera 3/e, del D.P.R. 495 del 16.12.1992. Il costo del segnale è a carico del contribuente e dovrà essere versato direttamente all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione e del cartello. Il costo del segnale è fissato con separato atto della Giunta Municipale.
7. La richiesta di rilascio del cartello di passo carrabile comporta il pagamento del canone anche per i semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e per

i quali manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

La superficie sottoposta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno cui dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

8. È vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non autorizzata dal Comune.

Art. 51 - Occupazione con impianti telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto: a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente; b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni: a) durata minima 6 anni; b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari a:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lett. a) aumentata del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50%.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
7. Resta salva la possibilità di stabilire attraverso apposita convenzione specifiche condizioni e patti in ragione di situazioni particolari.

Art. 52 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al Condominio è richiesto e versato a cura dell'Amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del Condominio, l'Amministratore subentrante è tenuto a comunicare al Comune la sua nomina, con apposita comunicazione scritta, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 53 - Agevolazioni

1. Tariffe del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 75 per cento;
- b) per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili le tariffe ordinarie sono ridotte del 70 per cento;
- c) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- d) per le occupazioni permanenti di superficie superiore a 50 metri le tariffe ordinarie sono ridotte del 10 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee sono previste le seguenti riduzioni in base alla durata dell'occupazione:
 - fino a 9 ore riduzione del 10%
 - superiore a 30 gg e fino a 60 riduzione del 60% fin dal primo giorno
 - oltre i 60 gg riduzione del 80% fin dal primo giorno
- f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento

Con la delibera di Giunta Comunale che definisce le tariffe potranno essere riconosciute ulteriori agevolazioni.

Art. 54 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) Le occupazioni temporanee effettuate per manifestazioni o eventi, aperti alla generalità del pubblico con accesso libero e gratuito, organizzati da Pro Loco, Associazioni di volontariato, Comitati, anche se comportanti attività di vendita e/o somministrazione, purché finalizzati all'autofinanziamento o al finanziamento di attività a scopo sociale, culturali, ricreativi, sportivi e di promozione turistica.
- b) le occupazioni di aree e spazi pubblici riguardanti iniziative che assumono un significativo interesse pubblico, per quanto promosse da organismi e soggetti privati, previa richiesta esplicativa dell'iniziativa, sono rimesse alla Giunta comunale le valutazioni circa la sussistenza del significato di interesse pubblico, la concessione del patrocinio, nonché la motivata esenzione o riduzione del canone.
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, Città Metropolitana, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le occupazioni temporanee organizzate per manifestazioni ed iniziative politiche, celebrative, sindacali, religiose, assistenziali, benefiche, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive
- e) sono altresì esenti le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni, iniziative e spettacoli di artisti di strada;
- f) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- h) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- i) le occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile;
- j) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei

servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; purché non contengano indicazioni di pubblicità;

- k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- l) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola
- m) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali;
- p) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- q) occupazioni di suolo pubblico effettuate da Ditte o Imprese che svolgono lavori od incarichi per conto del Comune.
- r) segnaletica relativa alla circolazione stradale;
- s) Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda elettorale relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
- t) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap
- u) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- v) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- w) tutti gli interventi urgenti di riparazione di rotture sulle reti tecnologiche effettuati dagli enti ed aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercitanti attività strumentali ai servizi medesimi.

Art. 55 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Art. 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate quadrimestrali aventi scadenza 30 aprile, 30 agosto, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare anticipatamente al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, in rate quadrimestrali anticipate.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il canone non è dovuto per importi fino a € 12,00.

Art. 57 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 58 - Accertamento Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute alle scadenze fissate nel presente Regolamento è effettuata la procedura di cui all'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in ripristino del suolo in caso di installazioni abusive.

Art. 59 - Maggiorazioni, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone oltre sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, il Funzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo.
Sulle somme omesse/parzialmente versate o tardivamente versate oltre i sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso/parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari

al canone stesso maggiorato del 50%.

3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.

Art. 60 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti.